



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 09/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 25/9/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 7/12/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 787,43 per commissioni di attivazione, commissioni di gestione, spese di istruttoria/notifica, commissioni rete esterna e spese incasso rata, al netto dell'abbuono riconosciuto in sede di estinzione;
- gli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento;
- la somma di € 250,00 a titolo di risarcimento spese "*affiancamento ed assistenza gestione reclamo/ricorso*".

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'indicazione analitica, in contratto, di tutte le prestazioni remunerate (cfr. punto 3 "*costi del credito*" del modulo SECCI e prospetto riepilogativo delle condizioni economiche);
- con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 *sexies* del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*" – ha creato nei



finanziatori un “*legittimo affidamento*” circa la correttezza del loro operato. Esclude l’efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento (al riguardo, richiama la sentenza n. 10489/2019 del Trib. di Napoli). In ogni caso, ritiene che un’interpretazione dell’art. 125 sexies, comma 1 TUB, conforme alla sentenza *Lexitor*, dovrebbe essere rifiutata per il passato (con conseguente irrilevanza della stessa sentenza nel presente procedimento), “*onde non incorrere in plurime violazioni dell’ordinamento dell’Unione Europea e delle disposizioni dei relativi Trattati*”; nel caso *de quo*, quindi, non è dovuto alcun rimborso per le “Commissioni rete esterna” di cui alla lett. F) del contratto, trattandosi di costi imposti da terzi. Evidenzia, inoltre, un contrasto tra le determinazioni assunte dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 e le indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza con la Comunicazione al sistema del 4 dicembre 2019, riferite unicamente a finanziamenti in corso alla data della suddetta Comunicazione o, al più, alla data della pubblicazione della pronuncia della CGUE e, dunque, non al finanziamento oggetto del presente ricorso, estinto a seguito dell’emissione del conteggio estintivo del 07/12/2018;

- la natura *up front* delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all’esponente dall’intermediario del credito, già “*integralmente e definitivamente sostenuti*” (produce la fattura dell’agente per compensi provvigionali, il relativo dettaglio, nonché la contabile del bonifico). Aggiunge inoltre che si tratta di un costo “*non determinato dalla banca ma [...] addebitato da un soggetto terzo*” e che, pertanto, “*sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovasse ora esposta alla sua restituzione*”;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, remunerative di attività preliminari alla erogazione del prestito;
- l’avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 1.432,47, a titolo di commissioni di gestione; precisa che tale importo risulta comprensivo degli oneri di incasso delle rate successive all’estinzione del finanziamento.

Pertanto chiede al Collegio di respingere il presente ricorso poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.



“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno.*

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva che le Spese di istruttoria, le Commissioni di attivazione e le Commissioni rete esterna risultano avere, in base alla descrizione in contratto, evidente natura *up front*.

Il Costo di incasso delle rate è invece per sua natura *recurring* e dunque soggetto a rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*. Alla luce della descrizione in contratto appare poi evidente la natura *recurring* della Commissione di gestione: l’importo da retrocedere a tale titolo va considerato al lordo di € 50,00 per spese fisse, conformemente all’orientamento già espresso da questo Collegio sul punto (cfr. Coll. Bari, dec. n. 23138/2018; dec. n. 6825/20)

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della ricorrente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,61%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 655,91	€ 393,55	<input checked="" type="radio"/>	€ 253,25	<input type="radio"/>	€ 253,25
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.806,72	€ 1.084,03	<input checked="" type="radio"/>	€ 697,59	<input type="radio"/>	€ 1.084,03
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	<input type="radio"/>	€ 173,75	<input checked="" type="radio"/>	€ 173,75
<input type="radio"/>	commissioni rete esterna (up front)	€ 187,20	€ 112,32	<input type="radio"/>	€ 72,28	<input checked="" type="radio"/>	€ 72,28
<input type="radio"/>	costo incasso rate (recurring)	€ 600,00	€ 360,00	<input checked="" type="radio"/>	€ 231,66	<input type="radio"/>	€ 360,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
rimborso conteggio estintivo						€ 1.432,47	-€ 1.432,47

tot rimborsi ancora dovuti	€ 510,84
interessi legali	si

In definitiva, va accertato il diritto della ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 510,84, al netto di quanto già restituito.

Su detta somma spettano gli interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora secondo la costante giurisprudenza del Collegio.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 510,84, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS